



CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

RCI Banque S.A. Succursale Italiana

Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibis.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it -
 Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 -
 Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin-Assilea - Certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia: Certificato n° IT243095 -
 Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia -
 Siti internet: www.finren.it - www.daciafin.it - www.nissanfinanziaria.it

PREMESSE

- RCI Banque S.A. Succursale Italiana, con sede in Via Tiburtina, 1159 - Roma P.IVA 05574741004, qui di seguito chiamata "Concedente" o "RCI Banque", è una banca che opera nel settore dei finanziamenti.
- Il Contraente, qui di seguito chiamato anche "Cliente", in relazione alle proprie esigenze, ha individuato autonomamente il Veicolo oggetto del Contratto di Finanziamento (di seguito il "Contratto") ed il Fornitore, concordando con quest'ultimo il prezzo, i termini e le modalità di consegna.
- Il Contraente dichiara di aver fornito alla Concedente notizie veritiere sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
- La Concedente ha valutato ed accolto la richiesta del Contraente e si è resa disponibile a concedere al Cliente un finanziamento finalizzato all'acquisto del Veicolo.
- Il Contraente accetta che il finanziamento sarà regolato, oltre che dalle Condizioni Particolari di cui al frontespizio del Contratto sottoscritto anche dalle presenti Condizioni Generali.
- Il Contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale contenente le Condizioni Particolari cui le presenti Condizioni Generali sono allegate, che avverrà a seguito della comunicazione scritta da parte della Concedente della disponibilità ad accogliere la Richiesta di Informativa Pre-contrattuale e stipulare il Contratto.
- Nel caso in cui la concessione del finanziamento sia subordinata alla prestazione di una garanzia, il Contratto si intenderà concluso al momento del perfezionamento della garanzia stessa, se successivo alla sottoscrizione da parte del Cliente.

CONDIZIONI GENERALI

1) TIPO DI CONTRATTO E CONCLUSIONE DELLO STESSO

Il Contratto di Finanziamento è di tipo cosiddetto finalizzato e cioè dedicato all'acquisto di beni, nel caso di specie Veicoli, e/o prestazioni di servizi da rivenditori convenzionati con RCI Banque (di seguito il/i "Venditore/i" o il/i "Convenzionato/i"). Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del modulo Mod. RFFA-04/2021 cui le presenti condizioni sono allegate e previa sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della documentazione pre-contrattuale, del Foglio Informativo, del Documento di Sintesi e, nonché dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi del Regolamento UE n. 679/016 (il "Regolamento") e del Modello di Informativa relativo al "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", e si conclude con la sottoscrizione a mezzo della Firma Elettronica Qualificata o autografa da parte del Cliente, successivamente all'eventuale accettazione della Richiesta di Finanziamento per la valutazione positiva del merito creditizio, comunicata mediante conferma scritta.

Il Cliente autorizza RCI Banque ad erogare direttamente al Convenzionato la somma finanziata per l'acquisto del Veicolo, ed all'eventuale Compagnia di assicurazione il costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e/o ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.

2) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga:

- a rimborsare ad RCI Banque, mediante rate mensili continue, l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari, senza necessità di alcun preavviso al riguardo; salvo diversi termini legati a specifiche offerte promozionali, la scadenza della prima rata, maggiorata dell'imposta sostitutiva avverrà successivamente alla consegna del Veicolo, il 15 o 30 del mese, a seguito dell'erogazione del finanziamento;
- a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare i dati relativi al Titolare effettivo dell'operazione di cui al Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) nonché del domicilio, indicato nella richiesta precontrattuale e nel Contratto di Finanziamento per il corretto invio delle eventuali comunicazioni di RCI Banque;
- qualora l'importo finanziato da RCI Banque comprenda anche il premio relativo ad un contratto assicurativo, ad informare per iscritto RCI Banque, entro quarantotto ore, dell'eventuale furto, incendio o sinistro del Veicolo e di ogni altro evento che possa, seppur indirettamente, determinare un'alterazione o sospensione della copertura assicurativa, allegando fotocopia della denuncia inoltrata alla Compagnia Assicuratrice.

3) GARANZIE

La concessione del finanziamento può essere altresì subordinata:

- all'acquisizione della firma di un Coobbligato;
- alla prestazione di idonea fideiussione;
- al rilascio di effetti cambiari a firma del Cliente e di eventuali avallanti, senza indicazione di scadenza emessi all'ordine di RCI Banque, con bollo a carico del Cliente, per il complessivo ammontare dell'importo da corrispondere. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro cinque anni dalla data di creazione. L'effetto sarà distrutto trascorsi sei mesi dall'estinzione del finanziamento, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora RCI Banque, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di RCI Banque e comunque entro un complessivo importo non superiore a quello del complessivo importo iniziale da corrispondere;
- al rilascio di un'ipoteca sul Veicolo a favore di RCI Banque per un importo pari al totale dovuto dal Cliente;
- al rilascio di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore di RCI Banque nel momento dalla stessa ritenuto opportuno, di ipoteca sul Veicolo per l'importo del residuo debito per capitale ed interessi convenzionali, maggiorato di eventuali spese giudiziali ed interessi di mora.

4) OBBLIGAZIONI DEL GARANTE

Con la sottoscrizione del Contratto, il Coobbligato assume in solido con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto.

Il Fideiussore, se presente, presta garanzia su apposito e separato modulo di fideiussione alle condizioni in essa stabilite.



5) PAGAMENTI, ONERI E SPESE

5.1 Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di RCI Banque; eventuali somme versate a favore del Convenzionato o di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di RCI Banque. In caso di mancato allineamento del flusso di addebito in conto o di mancata ricezione del carnet di bollettini postali, il Cliente è tenuto ad adoperarsi per rispettare il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. In caso di pagamenti a mezzo addebito bancario non andati a buon fine, RCI Banque si riserva la facoltà di modificare la modalità di pagamento inizialmente prevista inviando al Cliente il carnet di bollettini. Il ripristino della domiciliazione bancaria potrà avvenire su richiesta del Cliente. Ciascuna rata è comprensiva sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. Il Piano di rimborso è un piano progressivo alla francese con imputazione in ordine di anzianità prima a rate scadute, poi a spese, poi a eventuali interessi di mora e penali.

5.2 Oneri e spese

Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto. Nel caso in cui il Cliente rimborsi l'importo convenuto tramite addebito diretto su conto corrente bancario, RCI Banque addebiterà al Cliente, per ogni singola rata, €3,00 a copertura degli oneri di gestione pratica e bancari sostenuti così come, in caso di pagamento a mezzo bollettino c/c, verranno addebitati gli oneri di gestione pratica e incasso a mezzo posta pari a €3,00, spese di istruttoria fino ad un massimo di € 400. Gli oneri fiscali (imposta di bollo /imposta sostitutiva - imposta sulle comunicazioni periodiche alla clientela) sono a carico del Cliente.

Sono a carico del Cliente le seguenti ed eventuali spese: richiesta conteggio rimborso anticipato non finalizzato €10; modifica della domiciliazione bancaria €5; spesa per emissione duplicati di documenti €10; Spesa per produzione carnet bollettini €15; Commissioni di incasso/ richiamo effetti €25; Spese per emissione documenti/fatture non obbligatorie €10; Spese per comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta €1,20; Spese per comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: € 0,00 per ogni invio oltre imposte di bollo; Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto €10; Spesa per l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca €120 oltre alle tasse e spese notarili.

5.3 Oneri e spese inclusi ed esclusi dal calcolo del TAEG

Per il calcolo del TAEG si fa riferimento al costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Gli oneri inclusi nel calcolo del TAEG sono i seguenti: interessi dell'operazione, spese di istruttoria, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata, imposta di bollo su comunicazioni periodiche, costo per comunicazioni periodiche in formato cartaceo, se richiesto dal Cliente.

Gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG sono i seguenti: costo per assicurazione facoltativa sul credito, costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito, costo per richiesta documentazione, interessi di mora per ritardo nei pagamenti e penale per decadenza dal beneficio del termine, spese notarili, eventuali spese di perizia del Veicolo ed eccedenza chilometrica.

6) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art.125 ter del Testo Unico Bancario, il Cliente avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo inviando, entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, una comunicazione in tal senso alla RCI Banque. Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione il Cliente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, nonché le somme non ripetibili corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

7) DIRITTI SPETTANTI AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 125-QUINQUES DEL T. U. BANCARIO

In caso di inadempimento da parte del Venditore, il Cliente ha diritto alla risoluzione del Contratto di Finanziamento dopo aver effettuato la costituzione in mora del Venditore medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del Veicolo ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 Codice Civile. In tal caso RCI Banque è tenuta a rimborsare al Cliente richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Venditore.

8) ASSISTENZA AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 124 COMMA 5 DEL T.U. BANCARIO.

Prima della conclusione del Contratto e per tutto il periodo utile per l'esercizio del diritto di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere da RCI Banque chiarimenti sulla natura del Contratto proposto, aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivare dalla conclusione del Contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Tali chiarimenti potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto RCI Banque, ovvero consultando la sezione Trasparenza dei Siti internet di RCI Banque: www.finren.it, www.daciafin.it e www.nissanfinanziaria.it

9) COMUNICAZIONI

9.1 Rendiconto annuale

Il Cliente ha a disposizione sui siti internet di RCI Banque, le informazioni periodiche ed in particolare un Documento di Sintesi aggiornato con il rendiconto annuale e di chiusura del Contratto debitamente protetti da codice di accesso. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da digitale a cartaceo, con l'addebito di spese pari ad €1,20 per ciascuna comunicazione, su espressa richiesta.

9.2 Tabella di ammortamento

Il Cliente ha diritto di ricevere durante il rapporto contrattuale, su sua semplice richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento che riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico (mensile);
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

9.3 Comunicazioni a distanza

Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni, ivi compresa la lettera di benvenuto, possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (ad esempio posta elettronica o sistemi di messaggistica), salvo non diversamente previsto dalla legge. Il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o dei recapiti telefonici ed esonera RCI Banque da ogni responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte



di terzi. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio del canale di comunicazione.

9.4 Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

Nel caso di sottoscrizione del Contratto con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) la consegna della documentazione contrattuale sarà effettuata in forma cartacea o su altro supporto durevole, ed ove richiesto mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dal Cliente nel Contratto.

10) RIMBORSO ANTICIPATO

Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di Finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

1. è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato a garanzia del credito;
2. corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.

Ricevuta la relativa richiesta, RCI Banque comunica al Cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali oneri maturati, nonché del suddetto eventuale indennizzo di rimborso anticipato, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, e cioè alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In presenza di prodotti assicurativi a solo obbligo di RCI Banque, il rimborso del finanziamento prima della sua naturale scadenza o la decadenza del beneficio del termine, comporterà, oltre agli oneri di cui al primo comma, il rimborso ad RCI Banque dell'importo, anticipato dalla stessa, pari alle quote di premio assicurativo ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento del finanziamento. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell'accensione del finanziamento.

In caso di finanziamento di prodotti assicurativi con condizioni agevolate, compresi i cosiddetti "pack service" comprensivi della polizza furto e incendio, la RCI Banque, in caso di estinzione del finanziamento prima della sua naturale scadenza o di decadenza del beneficio del termine, non sarà tenuta alla corresponsione al Cliente del premio assicurativo non goduto. In caso d'adesione al prodotto Assicurazione Finanziamento Protetto, il Cliente ha diritto al rimborso della quota parte del premio non goduto, salvo sua diversa richiesta di copertura sino alla data originaria di scadenza del Contratto di Finanziamento.

In caso di estinzione parziale, il Cliente comunica con lettera l'importo che intende rimborsare e ne esegue il pagamento. Il relativo importo - al netto del rateo interessi già maturato - viene perciò decurtato del capitale residuo, con effetto dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

11) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

11.1. Ritardo nei pagamenti

RCI Banque ha la facoltà di addebitare al Cliente, in caso di ritardato o mancato pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo

delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche sui tassi sono disponibili sui siti RCI Banque. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono e per eventuali interventi domiciliari svolti, nella misura del 15% delle somme.

11.2 Segnalazioni nelle Banche Dati

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento delle rate il Cliente e l'eventuale Fideiussore potranno essere segnalati, previa comunicazione ai recapiti indicati nel presente Contratto e successivamente comunicati, ai Sistemi di Informazione Creditizie (SIC) elencati nell'apposita Informativa sul Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e, ricorrendone i presupposti, alla Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia.

12) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dagli artt.2,3,5,10,11, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art.1186 Cod. Civ, nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per RCI Banque di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del Contratto. In tal caso, il Cliente, in presenza di finanziamento con alcune rate gratuite, non avrà diritto all'omaggio delle stesse. Dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi degli artt. 5, 10 e 11. In caso di mancato pagamento delle predette somme, dalla data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura determinata nell'art.11.

13) RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può contestare comportamenti od omissioni presentando un reclamo scritto, (es. lettera, fax, e-mail) a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti@rcibanque.com. RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. Tale istanza costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

14) FORO COMPETENTE

La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in Roma. Ogni controversia relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. Nelle contestazioni in cui la RCI Banque sia attrice, essa potrà



ricorrere sia al Foro di Roma, sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

15) VALORE MINIMO GARANTITO - RATA FINALE - CLAUSOLE PENALI

Il Cliente previa comunicazione da inviare mediante raccomandata A.R. ad RCI Banque, tassativamente sessanta giorni prima della scadenza della Rata Finale, potrà riconsegnare il Veicolo al Convenzionato preventivamente segnalatagli per lettera da RCI Banque, procedendo contestualmente all'acquisto di un nuovo Veicolo. In questo caso, sottoscritto il verbale di consegna che attesta il ritiro del Veicolo oggetto di finanziamento, il Convenzionato provvederà direttamente al pagamento della Rata Finale estinguendo il finanziamento. Il diritto dell'acquirente a vedersi integralmente riconosciuto il Valore Minimo Garantito predeterminato all'apertura del Contratto ed espresso nella richiesta di finanziamento sottoscritta è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. tutte le rate del finanziamento siano state puntualmente pagate alla scadenza compresi eventuali importi a titolo di interessi di mora che fossero stati addebitati per ritardati pagamenti come specificato al precedente articolo 11;
2. il Cliente fornisca al Convenzionato, contestualmente alla riconsegna del Veicolo, i documenti necessari ai fini del trasferimento di proprietà dello stesso e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti della tassa di proprietà;
3. il Veicolo risulti essere stato sottoposto al regolare controllo di manutenzione previsto dalla Casa Costruttrice;
4. il Veicolo si presenti in normali condizioni d'uso e risulti libero da qualsiasi gravame (ipoteca, fermo amministrativo, etc.);
5. il Veicolo abbia percorso – per ciascun anno di durata nel Contratto – un chilometraggio annuo non superiore a quanto indicato nel modello **Impegno di Ritiro** (Mod. RND 07/2019) sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato; nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: $(\text{chilometraggio annuo prescelto}) / (12 \text{ mesi}) \times (\text{numero di mesi pari alla durata del finanziamento})$; in caso di Veicolo usato, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, sono computati i chilometri iniziali indicati nelle Condizioni Particolari;
6. in caso di risoluzione anticipata del Contratto, il Cliente dovrà immediatamente restituire il Veicolo presso la sede del Convenzionato o nei luoghi indicati da RCI Banque ed a tal fine, avendo RCI Banque il diritto di rientrare in possesso del Veicolo nel termine più breve, il Cliente autorizza sin d'ora gli incaricati di RCI Banque ad accedere nei luoghi ove gli stessi presumono che il Veicolo si trovi. Al momento della restituzione del Veicolo da parte del Cliente si procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo eseguita dal Convenzionato ovvero da un incaricato indicato da RCI Banque mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Il Veicolo riconsegnato non dovrà presentare sulla carrozzeria alcuna traccia di pubblicità e qualsiasi danno, anche di piccola entità, che renda necessario un intervento di verniciatura. Anche gli interni del Veicolo dovranno essere privi di qualsiasi danneggiamento, in particolare, ricondotti a bruciature; come pure andrà garantito, al momento della consegna, il perfetto stato dei vetri e dei blocchi ottici, nonché garantire

che, al momento della riconsegna, l'altezza minima del battistrada degli pneumatici sia di almeno 4 mm. Pertanto le eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate al Cliente al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali dal Convenzionato o del riparatore che sarà utilizzato dalla Casa Costruttrice. Quanto all'eventuale documentazione mancante, sarà addebitato al Cliente il costo dell'eventuale reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di contestazione da parte del Cliente, RCI Banque o suo delegato provvederà alla nomina di un perito e contestualmente al recupero delle somme dovute dal Cliente. Tali somme saranno oggetto di fatturazione diretta al Cliente (ivi incluse le spese relative alla perizia). Nel caso della percorrenza chilometrica prevista all'ipotesi sub. 5, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per ogni km. di percorrenza in più, fino ad un massimo di 0,18 € in funzione di marca e modello, l'esatto importo è indicato all'interno del modello **Impegno di Ritiro** (Mod. RND 07/2017) sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato. Qualora alla scadenza della Rata Finale il Cliente riconsegna il Veicolo al Convenzionato, non procedendo ad alcun nuovo acquisto, l'avvenuto ritiro comporterà l'onere di estinzione del finanziamento da parte del Convenzionato tramite pagamento della Rata Finale ad RCI Banque;

7. in tutti i casi di consegna non avvenuta o di inottemperanza alle altre condizioni di cui al presente articolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad RCI Banque, nel termine di scadenza pattuito, l'importo della Rata Finale. Qualora il Convenzionato non proceda al ritiro del Veicolo o non possa sostituire lo stesso con altro veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento della Rata Finale ad RCI Banque, non essendo la stessa in alcun modo responsabile né dell'impossibilità sopravvenuta discendente dall'eventuale fallimento o liquidazione del Convenzionato o della Casa Costruttrice né di qualsiasi inadempimento dell'impegno al ritiro e/o sostituzione del Veicolo a suo tempo assunto direttamente dal Convenzionato verso il Cliente.

16) CESSIONE DEL CONTRATTO/CREDITO

RCI Banque potrà cedere il Contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge ed il Cliente sin d'ora dichiara di accettare l'eventuale cessione; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nella richiesta di finanziamento, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

17) ASSICURAZIONI

Qualora il Cliente abbia scelto di aderire a uno o più contratti assicurativi facoltativi riportati nel presente Contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal Cliente.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Al verificarsi degli eventi oggetto dell'eventuale assicurazione definita come "Finanziamento Protetto", i successori del Cliente nel Contratto di Finanziamento saranno tenuti al puntuale adempimento di tutti gli obblighi da questo nascenti, con particolare riferimento al pagamento delle rate ed agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 15. In alternativa, i successori del Cliente nel Contratto di Finanziamento – anche se non siano consumatori, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al presente articolo – potranno

estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal precedente art. 10.

Qualora nel finanziamento sia incluso il costo della polizza furto e incendio, al verificarsi di un sinistro con distruzione o perdita totale del bene il Cliente avrà la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo e dal precedente art. 10. Il Cliente potrà delegare RCI Banque all'incasso delle somme dovute dalla Compagnia di Assicurazioni per la liquidazione del sinistro totale. Resta inteso che, qualora RCI Banque sia stata delegata all'incasso ed il Cliente abbia esercitato la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, RCI Banque potrà compensare l'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione del finanziamento con le somme corrisposte dalla Compagnia di Assicurazioni, restituendo al Cliente l'eventuale eccedenza. Qualora la polizza abbia durata poliennale con riduzione del premio di tariffa, legge 99/23/07/2009, se la durata delle coperture assicurative è superiore a cinque anni, l'aderente può recedere dal Contratto annualmente, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In ogni caso, il diritto di recesso sarà efficace a partire dalla fine del quinto anno di Contratto.

In caso di rinegoziazione del finanziamento, le coperture assicurative continueranno per la durata ed alle condizioni pattuite in relazione all'originario piano di ammortamento.

18) MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualora sussista un giustificato motivo, RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse.

La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente a RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato da RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale), costo o spesa.

19) VIGILANZA E CONTROLLI

Il Cliente prende atto che la RCI Banque è soggetta ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.